



Ministero della cultura

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ABRUZZO

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n.368, e successive modificazioni, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’art.10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*”, di seguito denominato «Codice»;

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n.169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020 rep. n.21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il Decreto del Segretario Generale rep. 905 del 16 dicembre 2020 registrato alla Corte dei Conti il 25 gennaio 2021 con n.124, con il quale è stato conferito al Dott. Nicola Macrì l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’Abruzzo;

VISTO il decreto del Segretario Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’Abruzzo rep. n.5 del 25 febbraio 2020, con il quale è stata istituita la Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Abruzzo, ai fini dell’espletamento dei compiti di cui all’art.40 comma 2 lett. a) del DPCM n.169/2019;

VISTO il decreto direttoriale 27 settembre 2006, recante *“Criteri e modalità per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico”*;

VISTA la nota prot. n.162 del 19/04/2017 acquisita agli atti del Segretariato Regionale con nota prot. n.5103/2017, con la quale l’Ente Parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù ha chiesto la verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art.12 del Codice, dei **Locali parrocchiali siti in Pescara, Via Trento, 27**;

VISTA l’istruttoria espletata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara (di seguito *“Soprintendenza”*);

VISTA la conseguente proposta di emanazione del provvedimento negativo in ordine alla verifica dell’interesse culturale del menzionato compendio, avanzata dalla Soprintendenza con nota prot. n.11077 del 18/07/2018, acquisita agli atti del Segretariato Regionale con nota prot. n.865/2021;

CONSIDERATO che la Commissione Regionale per il patrimonio culturale dell’Abruzzo, nella seduta del

09/04/2021 preso atto della proposta della Soprintendenza ritenendola congrua e fondata, ha deliberato all'unanimità l'insussistenza dell'interesse culturale, dei **Locali parrocchiali siti in Pescara, Via Trento, 27** distinti al C.F. al fg. 21 part.18 subb. 2-16-19, come dalla acclusa planimetria catastale;

DECRETA

l'immobile denominato **Locali parrocchiali in Via Trento**, meglio individuato nelle premesse ed evidenziato nell'estratto di mappa catastale allegato **non riveste interesse culturale** e pertanto non è sottoposto alle disposizioni di tutela contenute nel predetto Codice.

Il presente provvedimento, con acclusa planimetria catastale, sarà notificato all'Ente proprietario, nonché al comune di Pescara.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro trenta giorni dalla notifica del medesimo, ai sensi dell'art.16 del Codice.

È ammessa altresì la proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 29 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL
PATRIMONIO CULTURALE DELL'ABRUZZO
(Dott. Nicola Macrì)

N=91000



E=-4300

I Particella: 18

Direzione Provinciale di Pescara Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore GABRIELE CHIACCHIARETTA
Vis. tel. (0.90 euro)